

## IVA

---

### ***La gestione dei resi nel commercio elettronico – II° parte***

di **Leonardo Pietrobon**

Come evidenziato nel [precedente intervento](#), le cessioni di beni nell'ambito dell'e-commerce (c.d. **commercio elettronico indiretto**) non obbligano all'**emissione della fattura** se la vendita è conclusa a favore di **sogetti non passivi d'imposta**, eccetto il caso in cui la fattura sia **richiesta dal cliente**.

Oltre all'esonero dall'obbligo di emissione della fattura previsto dall'[articolo 22 D.P.R. 633/1972](#), le operazioni in commento consentono l'esonero dall'emissione anche dello **scontrino o della ricevuta fiscale**, secondo quanto stabilito dall'[articolo 2 D.P.R. 696/1996](#), richiedendo, quindi, **la sola annotazione delle operazioni nel registro dei corrispettivi**.

Dopo aver affrontato la gestione dei resi nel caso di emissione della fattura di vendita, vediamo quindi ora come devono essere gestiti i resi delle operazioni di vendita certificate mediante **l'emissione dello scontrino fiscale o della ricevuta fiscale**.

La procedura di reso nel caso di specie è stata oggetto di commento da parte dell'Agenzia delle Entrate con la [risoluzione 219/E/2003](#). In particolare:

1. nel momento in cui il cliente procede alla riconsegna della merce mediante la procedura di reso, **il fornitore deve procedere, sotto il profilo operativo, all'apertura di una "pratica di reso" numerata**, contenente tutti i dati e i documenti relativi all'originaria operazione (quindi, anche l'indicazione dello scontrino originario) e alla sua avvenuta risoluzione;
2. il fornitore deve **riprendere in carico il bene restituito nella contabilità di magazzino** -iscrizione nel libro inventari - con indicazione della causale e del numero identificativo della pratica di reso;
3. il fornitore deve **procedere all'emissione di scontrino fiscale "negativo"**, con indicazione sia della **causale "rimborso per restituzione merce venduta"**, sia del numero identificativo della pratica di reso (secondo quanto indicato [nell'articolo 12 D.M. 23.3.1983](#));
4. il fornitore deve, poi, **registrare lo scontrino fiscale "negativo"** nel registro dei corrispettivi, in diminuzione dei corrispettivi del giorno soggetti alla stessa aliquota del bene restituito;
5. il fornitore **deve restituire al cliente il prezzo pagato**, oppure, in caso di cambio merce, consegnare al cliente un **"buono acquisto"** con indicato il numero identificativo della pratica, con sottoscrizione, in entrambi i casi, di una ricevuta da parte del cliente;
6. infine, il fornitore deve **conservare la pratica** di reso fino alla scadenza dei termini per

l'accertamento.

Come sopra indicato, **in alternativa alla restituzione del denaro**, il fornitore può emettere al cliente che ha reso la merce un **“buono acquisto”**, utilizzabile dal cliente medesimo al momento di un nuovo acquisto. In tale circostanza, al momento del nuovo acquisto il fornitore deve ritirare il **“buono acquisto”** alla cassa come **forma di pagamento del prezzo per conservarlo** agli atti.

La **nuova operazione di acquisto** deve in ogni caso essere documentata da **un nuovo scontrino fiscale** (o in alternativa da una ricevuta o da una fattura se richiesta dal cliente) al fine di documentare l'acquisto sostitutivo, nel quale registrare il **prezzo pieno di vendita**, con conseguente integrale assoggettamento a **Iva della nuova operazione** con l'aliquota sua propria.

Nell'ipotesi in cui, invece, l'operazione di cessione originaria sia stata documentata con la sola **annotazione nel registro dei corrispettivi**, il documento di prassi di riferimento per la gestione dei resi è rappresentato dalla [risoluzione AdE 274/E/2009](#), secondo cui:

1. il cliente **invia una e-mail** (o comunicazione analoga) al cedente specificando l'eventuale **“codice” dell'articolo o la descrizione del bene oggetto di restituzione**;
2. il cedente fornisce un **“codice di reso”**, collegato al “codice” o al prodotto oggetto di restituzione, e provvede al **rimborso del relativo prezzo** (con accredito della carta di credito del cliente ovvero con bonifico bancario o altro strumento di pagamento utilizzato dal cliente, oppure ancora con l'eventuale emissione di un buono di acquisto);
3. il fornitore nella propria contabilità di magazzino (ove presente) deve registrare il **carico dei prodotti restituiti** al fine di collegare il codice di reso al codice del prodotto inizialmente ceduto. Al momento del ricarico, il fornitore registra il **corrispettivo negativo** che confluisce così nel totale di giornata del registro dei corrispettivi secondo l'aliquota del prodotto.

Un particolare aspetto messo in evidenza dall'Agenzia delle Entrate riguarda la **documentazione comprovante la procedura di reso**.

Secondo quanto indicato dall'Agenzia è necessaria l'esistenza di una **documentazione utile ad individuare gli elementi necessari** a correlare la **restituzione** al medesimo bene risultante dal documento probante **l'acquisto originario** (che il fornitore è tenuto a conservare), quali:

- le **generalità del soggetto acquirente**;
- l'**ammontare** del prezzo rimborsato;
- il **“codice” dell'articolo** oggetto di restituzione;
- il **“codice di reso”** (quest'ultimo deve essere riportato su ogni documento emesso per certificare il rimborso).

Inoltre, è necessario che dalle risultanze delle **scritture ausiliarie di magazzino**, correttamente tenute, sia possibile verificare la movimentazione fisica del bene **reinserito nel circuito di vendita**.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



Direzione Scientifica: **Sergio Pellegrino, Giovanni Valcarengi e Paolo Meneghetti**